

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-849 del 21/02/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>l.</i> EDISON STOCCAGGIO SPA - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO GAS NATURALE SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA CHIUSA, N.56 -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-903 del 21/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **EDISON STOCCAGGIO SPA** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO GAS NATURALE SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA CHIUSA, N.56 -

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – in data 10/05/2016 (PGRA 2016/5820) - Pratica ARPAE SinaDoc n. 16265/2016 -, relativa alla domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla **Società Edison Stoccaggio SPA** (C.F./PIVA 04501620969), con sede in Milano, Via Foro Buonaparte, n.31 e attività di produzione e stoccaggio gas naturale sito in Comune di Bagnacavallo, Via Chiusa, n.56, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze as-

segnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. **16265/2016**, emerge che:

- la Ditta che svolge attività di produzione e stoccaggio gas naturale in Comune di Bagnacavallo, Via Chiusa, n.56, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 10/05/2016 (PGRA 2016/5820) apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi), rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 70 del 09/01/2013, per la quale la Ditta dichiara che nulla è stato modificato;
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1728 del 22/05/2013 – per la quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi), rilasciata con atto dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 23200 del 12/06/2013 per la quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata elementi mancanti ai fini istruttori, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PGRA 2016/6825 del 01/06/2016;
- Con nota acquisita dalla SAC con PGRA 2016/6879 del 07/06/2016 il SUAP comunicava alla Ditta la verifica positiva di correttezza formale della documentazione e l'avvio del procedimento;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PGRA 2016/8337 del 07/07/2016);
- parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali comprensivo del parere di conformità urbanistica (PGRA 2016/8657 del 14/07/2016).

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **Edison Stoccaggio SPA**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione e stoccaggio gas naturale, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta della responsabile del procedimento amministrativo Paola Dradi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Edison Stoccaggio SPA** (C.F./PIVA 04501620969), con sede in Milano, Via Foro Buonaparte, n.31 e attività di produzione e stoccaggio gas naturale sito in Comune di Bagnacavallo, Via Chiusa, n.56, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza di ARPAE SAC di Ravenna.
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
    - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
    - **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**EMISSIONI IN ATMOSFERA****Condizioni:**

- La Ditta Edison Stoccaggio SPA svolge attività di produzione e stoccaggio di gas naturale nel sito di Via Chiusa, n.56 in Comune di Bagnacavallo;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono a riscaldatori, rigenerazione e al termodistruttore.

**Limiti:**

I limiti di emissione che la Ditta Edison Stoccaggio SPA è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

**PUNTO DI EMISSIONE EC1 - RISCALDATORE GAS COTIGNOLA**

Portata massima	1850	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	90	gg/anno
Temperatura	330	°c

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

NOx	350	mg/Nmc
-----	-----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE EC2 - RIGENERAZIONE TEG**

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	9,35	m
Durata massima	180	gg/anno
Temperatura	280	°c

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

NOx	350	mg/Nmc
-----	-----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE EC3 - RIGENERAZIONE DEG**

Portata media annuale	900	Nmc/h
Altezza minima	9,35	m
Durata massima	180	gg/anno
Temperatura	280	°c

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

NOx	350	mg/Nmc
-----	-----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE EC4 - TERMODISTRUTTORE**

Tale punto convoglia gli sfiati gassosi provenienti dalla rigenerazione del glicole (DEG, TEG), il fuel gas di polmonazione e gli sfiati dai serbatoi di stoccaggio del DEG e TEG, stoccaggio drenaggio oleosi, sfiati da serbatoi acque glicolate e sfiati da serbatoio raccolta acque in centrale.

Portata massima	2400	Nmc/h
Altezza minima	15.5	m
Durata massima	180	gg/anno
Temperatura	900	°c

**Concentrazione massima ammessa di inquinanti :**

NOx	350	mg/Nmc
Polveri	10	mg/Nmc

SOx	1200	mg/Nmc
H2S	10	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
SOV	20	mg/Nmc

Sono inoltre presenti, quale dispositivi di sicurezza e di emergenza, due candele fredde: una candela fredda di alta pressione e una candela fredda di bassa pressione.

**Prescrizioni :**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti indicati, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di

prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale su tutti i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza - Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.**

**Condizioni**

- Le acque reflue domestiche provengono dai servizi igienici a servizio dell'attività di produzione e stoccaggio di gas naturale nel sito di Via Chiusa in Comune di Bagnacavallo;
- le acque reflue domestiche, previo trattamento, vengono scaricate nello scolo consorziale "Nalde".

**Prescrizioni:**

- Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore e fossa Imhoff, al fine di assicurare un buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- Il pozzetto di prelevamento dovrà essere reso sempre accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa del Regolamento di fognatura.

**SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI**

**Condizioni**

1. le acque da scaricare, sono costituite da acque di prima pioggia ai sensi della DGR n.286/05, provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'insediamento denominato "Cluster A - San Potito", suddiviso in due distinte sottoaree da cui provengono le acque da trattare, Zona Nord e Zona Sud, servite da due reti di drenaggio indipendenti;
2. a valle di ciascuna rete drenante è stata predisposta una vasca di prima pioggia (i cui dimensionamenti sono conformi alla DGR n. 286/05), che raccoglie i primi 5 mm di pioggia, con trattamento di disoleazione con filtro a coalescenza;
3. le suddette acque, previo passaggio dai rispettivi pozzetti ufficiali di prelievo, posti subito a valle della vasca di prima pioggia, vengono scaricate nello scolo consorziale "Nalde", bacino idrografico del Canale Destra Reno, con due scarichi distinti. In parte le acque raccolte nella vasca relativa alla zona Sud sono riutilizzate per irrigazione del verde della centrale;
4. a riempimento avvenuto delle vasche di prima pioggia, le acque di seconda pioggia sono convogliate tramite un sistema di paratoia e sensori nelle vasche di laminazione, da cui vengono sollevate con pompe elettriche sommerse e scaricate in acque superficiali;

**Prescrizioni**

- a) gli scarichi delle acque di prima pioggia, nei rispettivi pozzetti ufficiali di prelievo devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06 relativamente ai parametri pH, idrocarburi totali, solidi sospesi, COD;
- b) con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque di prima pioggia su campione rappresentativo, per ciascun punto di prelievo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06 per i parametri sopracitati, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli;
- c) ad evento meteorico esaurito va garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali entro le 48 – 72 ore successive all'ultimo evento piovoso, come previsto dalla DGR 286/2005;
- d) i pozzetti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06 s.m.i, devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue.
- e) va effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque di prima pioggia, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- f) i punti di prelievo ai fini del controllo della qualità dello scarico delle acque di prima pioggia sono indicati nella planimetria fognatura – revisione 3 emissione finale - data 28/09/2012, che costituisce parte integrante della presente AUA.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**